

Regione Piemonte

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Sede legale 15067 NOVI LIGURE (AL) - Piazzale Partigiani - tel. (0143) 334311 - C.F. PART.IVA.01742390063

CONVENZIONE

aggiornata con le modifiche apportate nel 1998

PREMESSO

- 1 che l'avvenuta riorganizzazione ed accorpamento delle preesistenti dell'UU.SS.SS.LL. e la trasformazione delle stesse in Aziende Regionali con bacino territoriale più vasto suggerisce di provvedere alla riassunzione da parte dei Comuni della gestione di tutte le funzioni socio-assistenziali, allo scopo di continuare e potenziare l'esperienza associativa, mediante affidamento della gestione delle funzioni di che trattasi ad un consorzio intercomunale che provvederà, una volta costituito, a stipulare accordi con l'Azienda Regionale U.S.L. competente per territorio in ordine alle attività a rilievo sanitario (con connessa imputazione parziale dei relativi oneri sul Fondo Sanitario) e, più in generale, al fine della integrazione fra gli interventi sanitari e quelli socio-assistenziali, necessaria nel primario interesse dell'utenza;
- 2 che l'esperienza organizzativa e gestionale in essere per la zona Novi suggerisce di mantenere i Servizi di che trattasi nel medesimo ambito territoriale già sperimentato, coincidente con quello della ex U.S.S.L. n.73 di Novi, che appare di dimensioni idonee e sufficientemente omogeneo per i fini di che trattasi;
- 3 che la gestione associata risulta ottimale sia per le economie di scala che essa consente sia in considerazione delle ridotte dimensioni in termine di popolazione e di Pianta Organica della maggioranza dei Comuni interessati;
- 4 che quanto stabilito congiuntamente é conforme all'art.13 della cit. L.R. 13/04/95 n.62 ove si precisa che "La Regione individua nella gestione associata la forma gestionale idonea a garantire l'efficiacia e l'efficienza delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni" e si precisano le varie modalità gestionali di detti servizi, fra cui quella che qui si é prescelta, che rientra fra quelle che potranno beneficiare degli incentivi finanziari della Regione di cui all'art.15 della cit. L.R.;
- 5 che i sopra citati Enti hanno manifestato l'esigenza di istituire una nuova forma di gestione associata dei servizi sociali e assistenziali, in un ambito territoriale adeguato, attraverso la forma consortile volontaria prevista dall'articolo 25 della legge 8 Giugno 1990, n.142;
- 6 che i servizi socio-assistenziali sono attualmente delegati alla U.S.L. n.22 che li gestisce di fatto in forma associata e che, pertanto, registrandosi comunità di intenti, non ricorrono i presupposti per la predisposizione del progetto di massima tecnico ed economico-finanziario;
- 7 che la volontà comune di dare vita ad un organismo di cooperazione per la gestione associata dei servizi su indicati, implica la stipulazione di una convenzione che concretizzi l'accordo tra gli Enti e l'approvazione di uno Statuto che ne fissi l'ordinamento ed il funzionamento nel rispetto del dettato legislativo e delle clausole convenzionali che disciplinano i rapporti fra gli Enti aderenti;
- 8 che gli Enti summenzionati con deliberazioni consiliari, esecutive ai sensi di legge
n. 31 del 27/12/1996, del Comune di Albera Ligure,
n. 35 del 12/09/ 1996, del Comune di Arquata Scrivia,
n. 42 del 27/09/1996, del Comune di Basaluzzo,
n. 26 del 27/09/1996, del Comune di Borghetto Borbera,
n. 19 del 18/10/1996, del Comune di Bosio,
n. 16 del 18/07/1996, del Comune di Cabella Ligure,
n. 26 del 22/10/1996, del Comune di Cantalupo Ligure,
n. 33 del 04/12/1996 del Comune di Capriata d'Orba,
n. 15 del 12/11/1996, del Comune di Carrega Ligure,
n. 27 del 28/11/1996, del Comune di Carrosio,
n. 44 del 14/11/1996, del Comune di Cassano Spinola,
n. 27 del 16/11/1996, del Comune di Fraconalto
n. 25 del 30/09/1996, del Comune di Francavilla Bisio,
n. 38 del 23/10/1996, del Comune di Fresonara,
n. 30 del 29/10/1996, del Comune di Gavazzana
n. 34 del 21/11/1996, del Comune di Gavi,
n. 22 del 11/10/1996, del Comune di Grondona,

n. 16 del 25/10/1996, del Comune di Mongiardino Ligure
n. 85 del 28/10/1996, del Comune di Novi Ligure,
n. 28 del 27/11/1996, del Comune di Parodi Ligure,
n. 27 del 25/10/1996, del Comune di Pasturana,
n. 36 del 25/10/1996, del Comune di Pozzolo Formigaro,
n. 14 del 15/11/1996, del Comune di Roccaforte Ligure
n. 26 del 15/11/1996, del Comune di Rocchetta Ligure,
n. 22 del 20/09/1996, del Comune di San Cristoforo,
n. 20 del 25/10/1996, del Comune di Sardigliano
n. 53 del 28/11/1996, del Comune di Serravalle Scrivia,
n. 49 del 29/10/1996, del Comune di Stazzano,
n. 33 del 18/11/1996, del Comune di Tassarolo,
n. 30 del 11/10/1996, del Comune di Vignole Borbera,
n. 47 del 05/11/1996, del Comune di Voltaggio,
hanno approvato lo schema della presente convenzione, composto di n.16 articoli e lo Statuto del Consorzio;

- 9 che gli stessi Enti, con deliberazioni consiliari esecutive ai sensi di legge

n. 13 del 03/10/1997, del Comune di Albera Ligure, esecutiva,
n. 70 del 30/10/1997, del Comune di Arquata Scrivia, esecutiva,
n. 26 del 22/11/1997 del Comune di Basaluzzo, esecutiva,
n. 18 del 30/09/1997 del Comune di Borghetto Borbera, esecutiva,
n. 13 del 26/09/1997 del Comune di Bosio, esecutiva,
n. 14 del 26/09/1997 del Comune di Cabella Ligure, esecutiva,
n. 20 del 20/11/1997 del Comune di Cantalupo Ligure, esecutiva,
n. 30 del 17/11/1997 del Comune di Capriata d'Orba, esecutiva,
n. 16 del 06/12/1997 del Comune di Carrega Ligure, esecutiva,
n. 18 del 26/09/1997 del Comune di Carrosio, esecutiva,
n. 31 del 30/11/1997 del Comune di Cassano Spinola, esecutiva,
n. 15 del 29/09/1997 del Comune di Fraconalto, esecutiva,
n. 6 del 19/02/1997 del Comune di Francavilla Bisio, esecutiva,
n. 34 del 29/09/1997 del Comune di Fresonara, esecutiva,
n. 19 del 26/09/1997 del Comune di Gavazzana, esecutiva,
n. 22 del 29/09/1997 del Comune di Gavi, esecutiva,
n. 23 del 21/11/1997 del Comune di Grondona, esecutiva,
n. 14 del 09/12/1997 del Comune di Mongiardino Ligure, esecutiva,
n. 61 del 13/10/1997 del Comune di Novi Ligure, esecutiva,
n. 15 del 29/09/1997 del Comune di Parodi Ligure, esecutiva,
n. 27 del 30/09/1997 del Comune di Pasturana, esecutiva,
n. 29 del 28/11/1997 del Comune di Pozzolo Formigaro, esecutiva,
n. 12 del 29/11/1997 del Comune di Roccaforte Ligure, esecutiva,
n. 13 del 06/10/1997 del Comune di Rocchetta Ligure, esecutiva,
n. 27 del 14/11/1997 del Comune di San Cristoforo, esecutiva,
n. 4 del 06/03/1998 del Comune di Sardigliano, esecutiva,
n. 58 del 28/11/1997 del Comune di Serravalle Scrivia, esecutiva,
n. 34 del 22/09/1997 del Comune di Stazzano, esecutiva,
n. 12 del 29/09/1997 del Comune di Tassarolo, esecutiva,
n. 27 del 29/09/1997 del Comune di Vignole Borbera, esecutiva,
n. 29 del 28/06/1997 del Comune di Voltaggio, esecutiva,
hanno approvato modifiche alla Convenzione ed allo Statuto del Consorzio;

- 10 che occorre pertanto che i rappresentanti di tutti gli Enti consorziati sottoscrivano la nuova Convenzione e lo Statuto, secondo i testi modificati;

- 11 che essi dichiarano espressamente rispondenti al vero i dati sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni e dei poteri contrattuali necessari a sottoscrivere questo atto.

TUTTO CIO' PREMESSO
CONSIDERATO E DESCRITTO
COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO,

fra i sopra citati Comuni si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1
DENOMINAZIONE

1. I soggetti stipulanti convengono di attribuire al Consorzio la denominazione di **CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA (C.S.P.)**, con sede in Novi Ligure.

ART.2
FINI

1. Le parti stabiliscono di perseguire le stesse finalità dell'associazione dei Comuni per quanto attiene la gestione dei servizi socio-assistenziali delegati all'U.S.L. n.22, affidando, inoltre, al nuovo organismo di cooperazione, dotato di personalità giuridica, la gestione di altri servizi a rilevanza sociale.

2. La gestione dei servizi a rilevanza sociale presuppone la richiesta, con formale provvedimento deliberativo, di ciascun Ente associato e l'accettazione da parte dell'Assemblea consortile.

ART.3
DURATA

1. gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del Consorzio sino all'anno 2026.

2. Il Consorzio é prorogabile alla scadenza.

ART.4
RECESSO

1. Il recesso di ciascun Ente deve essere approvato da tutti gli Enti consorziati . L'Ente deve presentare apposita istanza diretta a tutti gli altri Enti facenti parte del Consorzio. L'istanza deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario. Il recesso é efficace dall'inizio dell'anno successivo.

2. L'Ente che recede resta obbligato per gli impegni e le spese correnti assunte fino alla chiusura dell'esercizio finanziario, nel corso del quale si verifica il recesso. Il patrimonio consortile resta di proprietà del Consorzio.

ART.5 SCIOGLIMENTO

Il Consorzio si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- b) per recesso di uno o più Enti che rappresentano almeno i due terzi delle quote di partecipazione;
- c) per decisione di almeno ventuno Consigli comunali.

In caso di scioglimento il patrimonio del Consorzio é ripartito tra gli Enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione stabilite dalla convenzione, nonché al tempo di durata dell'adesione al Consorzio; gli oneri diretti e indotti inerenti alla liquidazione sono a carico degli Enti consorziati .

ART.6 AMMISSIONE DI NUOVI ENTI LOCALI

1. E' consentita l'adesione di altri Enti locali al Consorzio, dopo la sua istituzione, ferma restando l'esigenza dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata in forma consortile.

2. L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti locali comporta la necessaria revisione della presente convenzione ed eventualmente dello Statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall'art.25, secondo comma, della legge n.142 del 1990.

ART.7 QUOTA DI PARTECIPAZIONE - DIRITTO DI VOTO

1. Il diritto di voto spettante a ciascun Ente consorziato é corrispondente alla sua quota di partecipazione al Consorzio, determinata come segue:
una quota ogni mille abitanti o frazione di mille.

2. Per l'eventuale adesione di Comunità Montana saranno attribuite le quote di partecipazione di cui al punto precedente, in base agli abitanti dei Comuni delle stesse Comunità Montane che non fanno parte di questo Consorzio.

3. Per l'adesione di altri enti locali saranno attribuite cinque quote di partecipazione ciascuno.

ART.8 NOMINA E COMPETENZA DEGLI ORGANI CONSORTILI

1. L'Assemblea provvede alla elezione del Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti indirizzi:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre a possedere i requisiti per essere eletti consiglieri comunali, debbono possedere una competenza tecnica ed amministrativa.

2. Le competenze dell'Assemblea sono disciplinate dall'art.11 dello Statuto. Le attribuzioni del Presidente dell'Assemblea sono previste dall'art.13 dello Statuto.

3. Le competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dallo Statuto.

ART.9 TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere trasmesse, a cura del Segretario, a tutti gli Enti facenti parte del Consorzio, entro trenta giorni dall'adozione.

2. In particolare, ai sensi dell'art.25, terzo comma, della legge n.142 del 1990, debbono essere trasmessi gli atti indicati dall'art.11 dello Statuto.

ART.10 GARANZIE

1. La gestione associata, a prescindere dalla consistenza delle quote di partecipazione, deve caratterizzarsi in modo da assicurare la migliore tutela possibile degli interessi rappresentati da tutti gli Enti aderenti al Consorzio.

2. Ciascun Ente aderente può proporre direttamente al Consiglio di Amministrazione questioni inerenti l'attività consortile.

3. Il Consiglio di Amministrazione deve dare risposta alle questioni sottoposte al suo esame nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta.

ART.11 ONERI FINANZIARI

1. Gli Enti aderenti al Consorzio debbono provvedere al pagamento dei rispettivi oneri finanziari, rapportati alle quote di partecipazione, entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione, per la riscossione delle quote di contributo dovute dagli Enti aderenti al Consorzio, può avvalersi della procedura prevista dall'art.32 della legge 26 Aprile 1983, n.131.

ART.12 ACCESSO ED INFORMAZIONE

Si applica quanto contenuto all'art.28 dello Statuto.

ART.13
PARTECIPAZIONE

Si applica quanto contenuto all'art.29 dello Statuto.

ART.14
ARBITRATO

1. Gli eventuali conflitti fra gli Enti associati ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del Consorzio stesso o in tema d'interpretazione della presente convenzione, sono demandati ad un Collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno degli Enti e da uno o due membri nominati d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale é presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, designato dal Presidente del Tribunale.

ART.15
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI IN NATURA

I beni immobili sono valutati a mezzo di perizia di stima asseverata, da redigersi a cura di un unico professionista nominato congiuntamente dal Consorzio e dall'Ente aderente.

I beni mobili sono valutati al valore d'acquisto documentato, al netto di quote ammortizzate, ovvero sulla base del valore di mercato per beni analoghi al momento del conferimento.

ART.16
GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO

1. La costituzione del Consorzio si perfeziona al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

2. Gli organi dell'azienda regionale U.S.L. n.22 proseguono nella gestione dei servizi socio-assistenziali sino alla nomina, ai sensi dello Statuto del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

3. Il Consorzio può, inoltre, stipulare convenzioni per l'utilizzo dei servizi e delle strutture della Azienda regionale U.S.L. n.22 operanti in ambito coincidente con quello dei Comuni associati al fine di valorizzare ogni possibile sinergia.

4. Il presente atto, redatto nella forma della scrittura privata in n.6 (sei) originali, é esente da bollo, ex art.16 Tab. B del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.642.

5. Trattandosi di scrittura privata non autenticata, non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente deve essere registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 parte II tariffa allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986 n.131.

6. Al presente atto si allega lo Statuto.

data e
metta
sottoscritta

Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI ALBERA

Presere 2000
Piero Grossi Monod

p. IL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

p. IL COMUNE DI BASALUZZO

p. IL COMUNE DI BORGHETTO B.RA

Antonio...
Stella...

p. IL COMUNE DI BOSIO

p. IL COMUNE DI CABELLA L.RE

p. IL COMUNE DI CANTALUPO

del...

p. IL COMUNE DI CAPRIATA

p. IL COMUNE DI CARREGA L.RE

Primo...
Franco...

p. IL COMUNE DI CARROSIO

p. IL COMUNE DI CASSANO SP.

Or...

. IL COMUNE DI FRACONALTO

p. IL COMUNE DI FRANCAVILLA

Eravens...
Mario...

p. IL COMUNE DI FRESONARA

p. IL COMUNE DI GAVAZZANA

Eravens...
...

~~p. IL COMUNE DI GAVI~~

p. IL COMUNE DI GRONDONA

...

p. IL COMUNE DI MONGIARDINO

p. IL COMUNE DI NOVI LIGURE

...

p. IL COMUNE DI PARODI

p. IL COMUNE DI PASTURANA

...

p. IL COMUNE DI POZZOLO F.RO

Agostino...
...

p. IL COMUNE DI ROCCAFORTE

p. IL COMUNE DI ROCCHETTA

...

p. IL COMUNE DI SAN CRISTOFORO

...

- p. IL COMUNE DI SARDIGLIANO
- p. IL COMUNE DI SERRAVALLE
- p. IL COMUNE DI STAZZANO
- p. IL COMUNE DI TASSAROLO
- p. IL COMUNE DI VIGNOLE
- p. IL COMUNE DI VOLTAGGIO

Op. P. P. P. 20/10
Barbieri
Montagna 16/10
Carretti Enrico
[Signature]

Letto, approvato e sottoscritto.